

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001 concernenti il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi**

**RELAZIONE**

La legge 30 luglio 2002, n°180, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE, prevede che con decreto legislativo sia data attuazione alle direttive 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e 2001/60/CE della Commissione in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39 e secondo i principi contenuti nell'articolo 2 della medesima legge n. 39 del 2002.

La direttiva apporta una serie di modifiche alla disciplina di base (direttiva 88/379/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988) che era stata recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 16 luglio 1998, n°285.

Nel dare attuazione alla direttiva in questione, anziché riferirsi solo ai numerosi articoli modificati rispetto alla precedente normativa, si è preferito riscrivere in maniera completa il decreto legislativo, abrogando quello del 16 luglio 1998, n°285, per facilitare, a livello operativo e mediante un testo consolidato, il lavoro tanto di coloro cui il decreto medesimo è diretto, quanto di coloro cui è deputata la valutazione della corretta applicazione dello stesso.

Ciò premesso, gli aspetti qualificanti della direttiva 1999/45/CE riguardano sostanzialmente:

1. la determinazione delle proprietà pericolose dei preparati, la loro classificazione ed etichettatura;



2. la valutazione dei pericoli per la salute e per l'ambiente derivanti dall'uso di preparati pericolosi;
3. la definizione di una scheda informativa in materia di sicurezza;
4. il controllo sulle attività relative alla commercializzazione dei preparati pericolosi;
5. la definizione di sanzioni per le inadempienze al decreto legislativo.

Si illustra, pertanto, di seguito, il contenuto dell'articolato dello schema di decreto legislativo in oggetto, predisposto nell'ambito di riunioni di coordinamento delle Amministrazioni interessate.

L'articolo 1 recepisce le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 1999/45 e definisce il campo di applicazione del decreto legislativo. Tale articolo modifica la normativa vigente, inserendo tra i preparati soggetti alle disposizioni del decreto anche i prodotti fitosanitari ed i prodotti disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n° 223. Sono indicate anche le fattispecie cui il decreto non si applica.

L'articolo 2 recepisce le disposizioni dell'articolo 2 della direttiva 1999/45/CE e riporta, in maniera analitica, la specificazione della terminologia utilizzata nell'articolato del decreto.

L'articolo 3 recepisce le disposizioni degli articoli 3 e 4 della direttiva 1999/45/CE e definisce i principi generali per la determinazione delle proprietà pericolose dei preparati, nonché per la loro classificazione ed etichettatura.

L'articolo 4 recepisce le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 1999/45/CE e definisce i criteri di valutazione dei pericoli derivanti dalla proprietà chimico-fisiche di un preparato, necessari ai fini di una classificazione ed una etichettatura adeguate al preparato stesso.

Gli articoli 5 e 6 recepiscono le disposizioni degli articoli 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE e riguardano le procedure per la valutazione dei

pericoli per la salute e per l'ambiente derivanti dall'utilizzazione di preparati pericolosi.

L'articolo 7 recepisce le disposizioni dell' articolo 8 della direttiva 1999/45/CE e definisce gli obblighi generali cui il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato deve attenersi prima di immettere sul mercato stesso il prodotto.

L'articolo 8 recepisce le disposizioni dell' articolo 9 della direttiva 1999/45/CE e definisce le condizioni cui devono soddisfare gli imballaggi dei preparati pericolosi immessi sul mercato.

Gli articoli 9 e 10 recepiscono le disposizioni degli articoli 10 e 11 della direttiva 1999/45/CE e definiscono i requisiti per l'etichettatura dei preparati pericolosi immessi sul mercato e le modalità della loro applicazione.

L'articolo 11 recepisce le disposizioni dell' articolo 12 della direttiva 1999/45/CE e definisce le diverse fattispecie per le quali è possibile applicare una deroga alle norme di etichettatura e di imballaggio.

L'articolo 12 recepisce le disposizioni dell' articolo 13 della direttiva 1999/45/CE e definisce, in base alle disposizioni del decreto legislativo 22 maggio 1999, n°185, le modalità di attuazione della vendita a distanza di un preparato, nonché gli obblighi di informazione del fornitore all'acquirente.

L'articolo 13 recepisce le disposizioni degli articoli 14 e 16 della direttiva 1999/45/CE e riguarda le modalità di diffusione delle informazioni attraverso la scheda informativa in materia di sicurezza.

L'articolo 14 recepisce le disposizioni dell' articolo 15 della direttiva 1999/45/CE introducendo il principio della riservatezza delle informazioni e definendo le modalità procedurali per l'attuazione di tale principio.

L'articolo 15 recepisce le disposizioni dell' articolo 17 della direttiva 1999/45/CE ed indica l'Istituto superiore di sanità quale organismo

incaricato di ricevere le informazioni relative alla salute in relazione all'utilizzo dei preparati disciplinati dal presente decreto.

L'articolo 16 recepisce le disposizioni degli articoli 18 19 della direttiva 1999/45/CE e definisce le limitazioni alla libera circolazione di un preparato immesso sul mercato che possono essere stabilite con provvedimenti d'urgenza dal Ministero della salute o dal Ministero dall'ambiente e della tutela del territorio in base alla loro sfera di competenza.

L'articolo 17 indica le procedure di controllo relative all'accertamento e all'osservanza delle norme del decreto.

L'articolo 18 prevede le sanzioni per le violazioni alle disposizioni del decreto legislativo, modulate in rapporto alla gravità delle violazioni stesse.

L'articolo 19 recepisce le disposizioni dell' articolo 20 della direttiva 1999/45/CE e reca disposizioni per il recepimento di direttive che modificano o aggiornano disposizioni di carattere tecnico. Nel caso in cui il recepimento comporti la mera trascrizione della disposizione tecnica, esso può essere effettuato con un atto amministrativo del Ministro della salute, mentre se prevede una possibile discrezionalità nell'applicazione della stessa. Deve essere effettuato con un provvedimento concertato tra le Amministrazioni aventi specifica competenza in materia.

L'articolo 20, al 1° comma, disciplina l'applicazione delle norme contenute nel decreto in esame alla luce delle nuove disposizioni costituzionali sul riparto delle competenze tra Stato, regioni e province autonome disciplinato dall'articolo 117 Costituzione così come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 2002, prevedendone l'applicabilità, per gli aspetti che concernono materie di competenza concorrente, solo per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto con propri atti normativi al recepimento delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE nei termini di scadenza imposti dalla Unione europea, limitandone, nel contempo, la vigenza sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna delle predette regioni e province autonome. Le norme contenute nel presente provvedimento, pertanto,

nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni e province autonome, da un lato, valgono a dettare i principi fondamentali ai quali i legislatori delle regioni e province autonome si dovranno attenere nel dettare le norme di dettaglio di propria competenza e nel contempo disciplinano compiutamente la materia attraverso norme di dettaglio che hanno, però, carattere cedevole nei confronti delle normative regionali. Quest'ultima caratteristica consente, senza prevaricare le competenze delle regioni e province autonome, di svolgere un fondamentale ruolo suppletivo al fine del rispetto da parte dell'Italia degli obblighi ad essa discendenti dalla partecipazione all'Unione europea in una materia così rilevante per la sicurezza dell'ambiente e della salute nel rispetto di quanto previsto dalla stessa Costituzione.

Nei successivi commi prevede l'abrogazione del decreto legislativo 16 luglio 1998, n° 285, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 8, ultimo paragrafo, della legge 24 gennaio 1986, n°7. Esso prevede anche la data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto nonché disposizioni in merito alla tempistica per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi immagazzinati o già immessi sul mercato.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, si omette la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n°468, e successive modificazioni.